



Corretti alcuni aspetti critici sui certificati malattia telematici

Data 11 gennaio 2011
Categoria medicina_legale

Sta per entrare in vigore l' obbligo della spedizione telematica all' INPS dei certificati di malattia. Alcuni aspetti critici sono stati corretti, ma non tutti.

Molte le critiche, basate sulla frettolosità delle disposizioni, sul mancato finanziamento e sulla rigidità della norma che impone, dietro pene severissime, l' obbligo di certificare solo malattie obiettivamente verificabili, esponendo il medico a sanzioni penali e disciplinari gravissime qualora diagnosticasse, ad esempio, una emicrania.

Apprendiamo di una parziale marcia indietro del Ministro, conseguente evidentemente alla forti critiche pervenute da tutto il mondo medico (compreso chi scrive) espressa nella Circolare 5/2010.

Il ministro ha infatti corretto mediante tale circolare l' interpretazione (per fortuna in Italia, come è noto, le leggi prima si fanno e poi si interpretano) a proposito delle sanzioni verso i medici che stilino certificati non veri o non obiettivabili. Ricordo che, in base al Decreto, emettere un certificato di qualcosa non obiettivabile (una sindrome emicranica, ed esempio) poteva costituire un falso perseguibile.

Da una lettura preliminare della circolare, sembra che ci si rifaccia ad interpretazioni consolidate in epoca precedente: salvo restando il principio che sia il lavoratore che il medico vadano pesantemente sanzionati in caso di falso, tuttavia non viene più rappresentato come "falso" il certificato che riguardi stati morbosi non obiettivabili.

La diagnosi e la prognosi, infatti, come già in uso da tempo, possono essere formulate "anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita".

." Nell'applicazione della norma, - continua la circolare- pertanto è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita."

Questi dati dovranno comunque corrispondere a quanto rilevabile con la comune diligenza medica.

Attenzione, quindi: la dimostrazione di falsità resta gravemente sanzionata, però il medico potrà porre diagnosi presuntive sulla base dell' anamnesi e degli elementi circostanziali rilevati durante la visita, ma è essenziale che la visita venga effettuata regolarmente.

(pubblicato 29/06/2010)

Daniele Zamperini